

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TIVOLI

SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico d.ssa Clelia Testa Piccolomini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.4.2016,
sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. 4701 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2015,
proposto da:

rappresentati e difesi dall'avv.

ricorrente

nei confronti di:

rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Mandorlo e Fabrizio Mirini,
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Gaetano Donizeti n. 20, per procura
rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;

resistenti

Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

osserva

Agiscono i ricorrenti deducendo di aver ottenuto, nel 2012, sentenza di condanna al pagamento di
somme dovute a titolo retributivo nei confronti della società , che tuttavia,
risultava posta in liquidazione e poi cancellata dal registro imprese in data 14.10.2009.

Introducevano quindi l'odierno procedimento facendo valere la responsabilità del liquidatore ex art.
2043 e 2491 c.c. nonché dei soci ex art. 2495 n. 2 c.c. e chiedendo la condanna degli stessi al
risarcimento dei danni nella misura di complessiva di € 39.217,00.

Dei resistenti si costituiva il solo ex liquidatore della società, eccependo
l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria e comunque l'infondatezza della stessa.

Il ricorso deve essere respinto.

Preliminarmente, occorre rilevare come, risalendo la cancellazione della società all'ottobre 2009, il
credito risarcitorio azionato con l'odierno procedimento a seguito di notifica del novembre 2015,
deve ritenersi prescritto quanto al convenuto costituito sia avuto riguardo alla previsione di cui



all'art. 2949 2° comma, sia alla previsione di cui all'art. 2947 c.c. quanto alla azionata responsabilità ex art. 2043 c.c.

Neppure peraltro può ritenersi atto idoneo alla interruzione della prescrizione la notifica del precetto effettuata alla società nel 2012 e ricevuta da Micozzi Nestore quale liquidatore, atteso il diverso titolo del credito azionato ed il diverso destinatario e non menzionandosi in alcun modo in quel precetto la responsabilità degli amministratori e soci.

Pertanto, almeno nei confronti del resistente : che, costituendosi, ha eccepito l'intervenuta prescrizione, il credito deve ritenersi prescritto.

La domanda in ogni caso risulta infondata nel merito nei confronti di tutti i resistenti.

Ed infatti, parte ricorrente fa valere la responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 2° comma c.c.

Come rilevato dalla Cassazione a Sezioni Unite con tre pronunce emesse in pari data (n. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013), qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

Ebbene, nel caso in questione, i ricorrenti, agendo nei confronti dei soci quali successori di una società di capitali, non hanno provato ed anzi, il bilancio di liquidazione prodotto porta ad escludere, che i soci abbiano riscosso un attivo nella liquidazione su cui gli attuali ricorrenti creditori della società possano soddisfarsi.

Quanto invece alla responsabilità del liquidatore prospettata ai sensi dell'art. 2043 e 2491 c.c., ancora una volta deve rilevarsi come non ne risultino prima ancora che provati, allegati i presupposti, neppure avendo i ricorrenti esattamente indicato le violazioni eventualmente poste in essere nella liquidazione o comunque che condotte illecite fonte di responsabilità aquiliana.

Ed infatti, i ricorrenti richiamano la responsabilità del liquidatore che abbia consentito la distribuzione degli utili senza accantonare le somme necessarie alla soddisfazione dei creditori sociali, senza tuttavia allegare e provare che detti utili vi fossero al momento della liquidazione ed in che misura siano stati distribuiti ai soci.

Peraltro dal bilancio finale di liquidazione emergono debiti per € 200.000,00 nonché l'inesistenza di crediti o altre attività da ripartire.



In assenza di allegazione e prova dell'esistenza di una diversa situazione o anche di condotte societarie che abbiano privato la società del proprio attivo o mascherato quello esistente, emerge l'insussistenza del presupposto di fondo di ogni responsabilità.

Peraltro, avendo parte ricorrente scelto il procedimento ex art. 702 bis, era suo onere allegare ogni elemento a fondamento della domanda, mentre non ricorrono i presupposti per il passaggio al rito ordinario pure richiesto, non rinvenendosi la necessità di un'istruttoria non sommaria, bensì, a monte, una carenza di allegazione e di prova.

La domanda deve pertanto essere respinta, seppure ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite con la parte costituita tenuto, conto della condotta delle parti, dell'accertato credito di lavoro dei ricorrenti verso la società rimasto inadempito e della mancata dichiarazione di intervenuta cessazione della società sia in sede di giudizio (protrattosi per tre anni dopo la cancellazione) sia in sede di notifica del precetto, accettata da [redacted] nella veste di liquidatore.

P.Q.M.

- Respinge il ricorso.
- Compensa integralmente le spese processuali.

Si comunichi.

Così deciso in Tivoli il 16/04/2016 .

Il Giudice

